



DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori NASTRI e IANNONE

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 31 MAGGIO 2018

Disposizioni concernenti l'estensione del beneficio della carta acquisti
in favore dei soggetti incapienti

ONOREVOLI SENATORI. - La situazione socio-economica del Paese non è mai stata così grave e difficile. La crisi economica e finanziaria, probabilmente la peggiore dal dopoguerra, ha prodotto nuove forme di povertà, mai apparse in precedenza nella società civile, che hanno direttamente colpito, in forma rilevante e dolorosa, il ceto meno abbiente e specialmente quello medio, che ha subito gravissime conseguenze dalla diminuzione delle disponibilità finanziarie, anche e soprattutto a causa della perdita di occupazione. Nell'ambito di tale scenario, vi è una parte della popolazione che vive al di sotto del minimo vitale e che sollecita interventi tempestivi e diretti per rimuoverla. Il continuo monitoraggio del livello delle disuguaglianze dei redditi per le necessarie politiche correttive rileva, inoltre, che sono ormai milioni le famiglie, specie quelle mono-reddito, che vivono in situazioni di indigenza e i soggetti anziani, per lo più incapienti da un punto di vista fiscale e perciò insensibili a forme di detassazione, rappresentano la maggioranza. In tale ambito, tutt'altro che edificante, la carta acquisti ha oggettivamente introdotto un moderno e anonimo canale di comunicazione tra le istituzioni, gli eventuali donatori privati e una platea di soggetti che, nel tempo, dovrà essere ulteriormente identificata affinando i criteri di selezione. Essenziale è stato il

ruolo responsabile delle organizzazioni caritatevoli e dei servizi socio-sanitari territoriali, integrati dai servizi assistenziali e delle autonomie locali, soggetti idonei a concorrere e a selezionare i destinatari di questi interventi straordinari nonché a realizzare buone pratiche da sostenere e diffondere. Le disposizioni del disegno di legge, integrandosi con le misure contenute nel decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, che ha previsto una serie di norme per acquisti di generi alimentari e fornitura di energia, motivate dalle straordinarie tensioni cui sono stati sottoposti i prezzi dei generi alimentari e il costo delle bollette energetiche, al fine di soccorrere le fasce deboli della popolazione in stato di particolare bisogno, su loro richiesta. Considerata la situazione complessiva sociale ed economica, che continua con tutte le sue difficoltà, come dimostrano anche le tensioni sociali che quotidianamente gli organi d'informazione rilevano, il presente provvedimento prevede l'estensione del beneficio della carta acquisti in favore dei soggetti incapienti.

Si auspica che il disegno di legge, considerata l'eccezionalità della situazione economica e sociale, possa comportare benefici per i soggetti incapienti che versano in condizioni di particolare disagio.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Ai lavoratori dipendenti con reddito complessivo inferiore a 8.000 euro annui, ai pensionati con reddito inferiore a 7.500 euro annui, ai lavoratori autonomi con reddito inferiore a 4.800 euro annui e ai soggetti con reddito complessivo tra i 4.800 e i 26.000 euro che a seguito dell'applicazione delle detrazioni previste dalla legislazione vigente risultano incapienti ai fini del credito d'imposta previsto dall'articolo 13, comma 1-*bis*, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è riconosciuto un importo di 80 euro netti al mese, che non rileva ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), a valere sul Fondo istituito dall'articolo 81, comma 29, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, con le modalità previste dai commi 32 e seguenti del medesimo articolo 81.

2. Il Fondo istituito dall'articolo 81, comma 29, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è incrementato di una somma pari a 6.500 milioni di euro per l'anno 2018 e a 10.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019.

3. All'onere derivante dall'attuazione del comma 2 del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione lineare delle dotazioni finanziarie disponibili, iscritte a legislazione vigente in termini di competenza e di cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili delle missioni di spesa di ciascun Ministero di cui all'articolo 21, comma 5, lettera *b*), della legge 31 dicembre

2009, n. 196, fino a un massimo del 3 per cento di ciascuno stanziamento.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.